

**CONVENZIONE TRA L'AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE ED ALTA SPECIALIZZAZIONE "G. BROTZU" E L' AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 7 SULCIS PER L'ACQUISTO DI FARMACI PLASMADERIVATI. VALIDITÀ DAL 01.01.2025 AL 31.12.2027.**

**TRA**

L'Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione G. Brotzu, di seguito denominata **"ARNAS G. Brotzu"**, con sede legale in Cagliari, Piazzale Alessandro Ricchi, n. 1, cap 09124, C.F. e P.IVA 02315520920 nella persona del Direttore Generale Dott.ssa Agnese Foddis

**E**

L'Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 7 Sulcis, di seguito denominata **"ASL n. 7 Sulcis"**, con sede legale in Carbonia Via Dalmazia n. 83, C.F. e P.IVA 01620480911, nella persona del Direttore Generale Dott.ssa Giuliana Campus

**PREMESSO**

Che in data 26.11.2013 con delibera n. 49/35 la Direzione Generale dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, aveva individuato l'Azienda Ospedaliera "Brotzu" quale Azienda Sanitaria incaricata della gestione dell'Accordo di Programma interregionale, già in essere tra la Lombardia e il Piemonte, finalizzato alla gestione congiunta delle compensazioni dei plasmaderivati nonché delle procedure che derivano dall'affidamento del "servizio" relativo al ritiro, trasferimento allo stabilimento di lavorazione, trasformazione del plasma prodotto dai servizi trasfusionali e dalla distribuzione dei plasmaderivati, attualmente affidato alla società Kedrion S.p.A e di attribuire all'Azienda Ospedaliera "Brotzu" gli atti di gestione che derivano dall'applicazione dell'Accordo di cui al punto precedente, di concerto e previo parere tecnico da parte della Struttura Regionale di Coordinamento; al fine di provvedere.

Che con la Legge Regionale 11 settembre 2020, n. 24 *"Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore"* sono istituite le ASL i cui ambiti territoriali sono coincidenti con quelli delle otto aziende sanitarie locali oggetto di incorporazione ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale 27 luglio 2016, n. 17 (Istituzione dell'Azienda per la tutela della salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e alla legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale).

Che con la delibera di G.R. n. 4/53 del 15.02.2024 è stato recepito l'Accordo Stato-Regioni (Rep. Atti 90/CSR) recante *"Aggiornamento dell'Accordo Stato-Regioni del 20 ottobre 2015 (Rep. Atti 168/CSR) in merito al prezzo unitario di cessione, tra aziende sanitarie e tra Regioni e Province autonome, delle unità di sangue, dei suoi componenti e dei farmaci plasmaderivati prodotti in convenzione, nonché azioni di incentivazione dell'interscambio tra le aziende sanitarie all'interno della regione e tra le regioni"*, compreso di allegato, con il quale sono state modificate le tariffe di cessione del sangue e degli emocomponenti. Il suddetto Accordo sostituisce a tutti gli effetti l'Accordo Stato-Regioni del 20 ottobre 2015 (Rep. Atti 168/CSR).

Che l'ARNAS "G. Brotzu" deve continuare a garantire la gestione delle compensazioni dei plasmaderivati, come previsto dalla delibera Regionale n. 49/35.

Che è intendimento delle parti stipulare apposita convenzione per l'acquisto di farmaci plasmaderivati, con durata di tre anni a decorre dalla data del **01.01.2025**.

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### Art. 1 OGGETTO CONVENZIONE

La presente convenzione è finalizzata a regolamentare i rapporti tra l'ARNAS "G. Brotzu" e la ASL n. 7 Sulcis in merito alla cessione di farmaci plasmaderivati, i quali vengono acquistati dall' ARNAS "G. Brotzu" per tutte le Aziende Sanitarie della Regione Sardegna e ceduti alle stesse, previa apposita richiesta.

### Art. 2 MODALITA' DI CESSIONE

La Struttura Regionale di Coordinamento (SRC), ubicata presso l' ARNAS "G. Brotzu" di Cagliari, provvede alla definizione delle quantità di farmaci plasmaderivati necessari al soddisfacimento del fabbisogno aziendale, sulla base di quanto comunicato dalle Farmacie delle Aziende Sanitarie interessate, subordinato alla disponibilità degli stessi, presso il magazzino unico della Ditta aggiudicataria, e secondo quanto disposto dal D.M. Del 02/2016 "Programma nazionale plasma e medicinali plasmaderivati 2016/2020".

Eventuali integrazioni pervenute alla SRC dalle Aziende Sanitarie, saranno richieste dalla SRC alla Ditta aggiudicataria e alla Regione Lombardia (capofila dell'Accordo stipulato tra le Regioni Lombardia, Piemonte e Sardegna), che attesterà l'eventuale disponibilità.

La SRC Sardegna", ai fini della cessione dei farmaci plasmaderivati, comunica alla Ditta aggiudicataria e alle altre Aziende Sanitarie Pubbliche extra regione, il quantitativo dei farmaci plasmaderivati da cedere, in base alle richieste pervenute.

### Art. 3 RAPPORTI ECONOMICI

La ASL n. 7 Sulcis si impegna a comunicare alla SRC, secondo le modalità concordate con la stessa, la quantità di farmaci plasmaderivati effettivamente acquisita.

L'ARNAS "G. Brotzu" fatturerà mensilmente, alla ASL n. 7 Sulcis, secondo quanto attestato, in base al tariffario allegato alla presente convenzione, reso obbligatorio dall'Accordo Stato-Regioni n. 90 del 17.06.2024, riguardante le modalità ed il tariffario dei prodotti finiti ed oggetto di scambio intraregionale ed interregionale.

La ASL n. 7 Sulcis provvederà al pagamento delle fatture emesse dall' ARNAS "G. Brotzu" entro sessanta giorni dalla data di emissione.

Per eventuali ritardi, varranno gli interessi di mora stabiliti nella misura di legge.

### Art. 4 DURATA

La presente convenzione ha durata triennale a decorre dalla data del **01.01.2025 e fino al 31.12.2027.**

Potrà essere eventualmente modificata ed integrata nel tempo, alla luce di eventuali nuove esigenze delle parti, nonché di sopravvenute disposizioni in merito all'acquisto dei medesimi prodotti a seguito di interventi disposti dalla Centrale Regionale di Committenza, previo accordo scritto. Il tacito rinnovo non è consentito.

### Art. 5 RECESSO

Le parti hanno la facoltà di recedere in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 60 giorni da notificare mediante posta elettronica certificata.

Le parti danno atto che i dati personali saranno trattati ai sensi del Regolamento Europeo sulla privacy 2016/679 esclusivamente per le attività istituzionali relative all'espletamento delle prestazioni oggetto della presente convenzione.

**Art. 6**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

Il presente atto, verrà registrato solo in caso d'uso a cura della parte interessata, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 e ss.mm.ii..

È soggetto alle imposte di bollo, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 642 del 1972, e le stesse restano a carico del contraente richiedente le prestazioni oggetto della convenzione.

La presente convenzione, composta da n. 3 pagine e n. 6 articoli, è sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della L. 241/1990, come modificato dal D. lgs 179/2012, convertito in legge 221/2012, previa lettura, approvazione e conferma delle clausole in essa contenute.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Direttore Generale

**ARNAS "G. Brotzu"**

Dott.ssa Agnese Foddis

Il Direttore Generale

**ASL 7 Sulcis**

Dott.ssa Giuliana Campus